1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 254

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. ?	22	12
Per le Provincie del Regno . .		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato [illegible] Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimester
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il nº 3189 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il decreto del 25 agosto 1866 col quale il Luogotenente Generale del Re incarica provvisoriamente dell'amministrazione della città e del distretto di Portogruaro il commissario del Re in Udine.

Il numero 3191 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono autorizzate sul bilancio passivo della Marina pel 1866, titolo II, spese straordinarie, le seguenti maggiori e nuove spese rilevanti complessivamente a lire dodici milioni cinquecento dodici mila.

Capitoli		Ammontare per ogni Capitolo	
Nº	*Denominazione*	delle maggiori spese	delle nuove spese
67	Canape, cavi, tessuti, materie grasse ed altri materiali	300,000	»
68	Macchine, metalli ed altre materie	1,500,000	»
69	Artiglierie e munizioni . .	3,500,000	»
70	Carbone	1,800,000	»
71	Mercedi agli operai	300,000	»
75	Noli, trasporti e missioni	1,000,000	»
79	Acquisto di meccanismi per fabbricare piastre di corazzatura ed altri grossi pezzi di fucina .	»	1,000,000
80	Acquisto di un bacino galleggiante	»	3,000,000
81	Costruzione di una barca-porta del bacino da raddobbo di Genova	»	112,000
		8,400,000	4,112,000
		12,512,000	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.
DEPRETIS.

Il numero 3194 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Regio decreto 25 agosto 1866;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il signor Giorgio Tamajo, deputato al Parlamento Nazionale, è nominato membro della Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della Regia Marina istituita col Nostro decreto suddetto, in sostituzione dell'avv. Francesco Crispi, deputato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

DEPRETIS.

Il numero 3204 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 1° agosto prossimo passato, nº 3130;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle provincie liberate dall'occupazione austriaca è data facoltà ai commissari del Re di abbreviare in ciascun comune i termini stabiliti dagli articoli 17, 20, 21 e 23 del R. decreto 1° agosto p. p., nº 3130, pel compimento delle operazioni preliminari alla compilazione delle liste elettorali amministrative, e per la presentazione dei relativi reclami.

Art. 2. I nuovi termini fissati a senso dell'articolo precedente saranno resi noti al pubblico all'atto della notificazione delle liste prescritta dagli articoli 17 e 23 del decreto succitato.

Art. 3. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Reale decreto 27 maggio 1866 con cui venne chiamato sotto le armi per servizio di guerra per la durata di 3 mesi il battaglione di Guardia Nazionale mobile, nº 215 (Cagliari);

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione di Guardia Nazionale mobile, nº 215 (Cagliari), stato chiamato sotto le armi col precitato Reale decreto, è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 15 settembre 1866 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA.
B. RICASOLI.

Con Reale decreto del 12 settembre 1866 vennero nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli uffiziali di Guardia Nazionale Mobile qui sotto descritti, cioè:

Nel 122° battaglione (Teramo):

Sgaroni Alessandro, luogotenente.

Nel 123° battaglione (Penne):

De Blasiis Salvatore, sottotenente.

Nel 125° battaglione (Aquila):

Barnabei dott. Giuseppe, medico di battaglione.

Nel 128° battaglione (Lanciano, Vasto, Solmona):

Di Benè Giovanni, luogotenente;
Mascio Tito, sottotenente.

Nel 129° battaglione (Vasto):

Vastarini Raffaele, sottotenente;
Montanari Giacinto, id.

Nel 130° battaglione (Avezzano):

Caporale Ernesto Michele, luogotenente;
Petrella dott. Francesco, medico di battaglione.

Nel 208° battaglione (Alcamo, Trapani, Mazzara):

Riccobono Girolamo, sottotenente;
Gizio Daniele, id.

Nel 217° battaglione (Oristano):

Delitalà di Manca cav. Emanuele, luogotenente.

I sovra descritti ufficiali dovranno considerare la presente pubblicazione siccome partecipazione ufficiale della loro nomina, e raggiungere immediatamente il battaglione cui furono destinati, ed avranno ragione alla paga giornaliera stabilita pel rispettivo loro grado dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

Con Reale decreto del 12 settembre 1866, il sottotenente nel 169° battaglione di Guardia Nazionale Mobile Cuciniello Generoso è dispensato dal servizio.

Con Reale decreto del 12 settembre 1866 vennero rivocati e considerati come non avvenuti i precedenti Reali decreti in data 10, 20 maggio, 14 giugno 1866, per la parte che si riferisce alla nomina nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati degli uffiziali sottodescritti, cioè:

Zurru Francesco, luogotenente nel 217° battaglione;
Salaris Raffaele, sottotenente id. id.;
Todaro Francesco, id. nel 129° id.;
Dell'Elcina Nicola, id. id. id.;
Mascione Odoardo, id. nel 150° id.

Con decreti del Luogotenente Generale di S. M. in data 12 andante mese, sulla proposizione del ministro della guerra, sono state fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale sanitario e farmaceutico militare dell'Esercito:

Medico di reggimento di 1ª classe dott. Pesce Giovanni, collocato in aspettativa per infermità temporarie, non provenienti dal servizio;

Medico di reggimento di 2ª classe dottor De Lillo Luigi, concessogli un aumento di lire 620 allo stipendio attuale, a norma dell'art. 4° della legge 21 giugno 1866;

Medico di battaglione di 1ª classe dottor Fimiani Luigi, concessogli un aumento di lire 400 all'attuale suo stipendio, in virtù dell'art. 4° della legge 21 giugno 1866;

Medico di battaglione di 2ª classe dottor Mugnajni Quintilio, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda;

Medici di battaglione di 2ª classe pel solo tempo della guerra, dottori:

Falaschi Fortunato;
Mauzo Luigi;
Turri Carlo;
Tessadori Giovanni Battista;
Pedetti Luigi,

Rivocata e considerata come non avvenuta la loro nomina all'anzidetto grado, contenuta nel decreto 31 luglio 1866;

Soldato nel 69° reggimento di fanteria Pavone Crescenzio, nominato medico di battaglione di 2ª classe nel Corpo sanitario militare;

Farmacista capo di 2ª classe Bracco Michele, promosso a farmacista capo di 1ª classe;

Farmacista Guida Michele, promosso a farmacista capo di 2ª classe;

Farmacista aggiunto Majola Leone, promosso a farmacista;

Farmacista Varriale Giuseppe, collocato in aspettativa per infermità temporarie, non provenienti dal servizio;

Soldato nel Corpo d'amministrazione Cassina Ercole, nominato farmacista aggiunto.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M. ha in udienza delli 8 settembre 1866 fatta la seguente disposizione:

Drivet Francesco, aiutante contabile di 1ª cl. del genio militare, cessa di far parte dell'amministrazione militare.

Per decreti Reali e ministeriali furono fatte le seguenti disposizioni nel personale della marina:

Per disposizione ministeriale del 7 luglio 1866:

Vernoni Camillo, luogotenente nell'ufficialità dei bagni penali, addetto al centrale di Cagliari, trasferto al soccorsale di Alghero.

Per disposizione ministeriale del 18 luglio 1866:

Bottari Luigi, sottotenente nell'ufficialità dei bagni penali, presso il soccorsale di Gaeta, trasferto a quello del Granatello;

Molino Vincenzo, luogotenente id., id. di Granatello, id. al centrale di Pozzuoli;

Partanna Tiburzio, id. addetto al centrale di Pozzuoli, id. al bagno soccorsale di Gaeta.

Con decreto ministeriale del 18 luglio 1866:

Macciotto Carlo, aiutante macchinista nel personale addetto al servizio delle macchine a vapore della Regia Marina, promosso 2° macchinista con decorrenza della relativa paga di lire 1,320 dal 1° agosto e con anzianità fra i secondi macchinisti Varici Tomaso e Raja Salvatore.

Con Regio decreto del 21 luglio 1866:

Celesia avv. Lorenzo, segretario di 2ª classe nel Ministero della R. Marina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a datare dal 1° agosto.

Con Regio decreto del 28 luglio 1866:

Gardella Nicolò, 2° piloto nel Corpo Reale equipaggi, promosso piloto di 3ª classe nello stato-maggiore generale della R. Marina con decorrenza della relativa paga di lire 1,500 dal 1° agosto 1866;

Ingaramo Cesare, id. id., id. id.;
Trabucco Filippo, id. id., id. id.;
Massa Marco, id. id., id. id.;
Belledonne Domenico, id. id., id. id.;
Rocca Antonio, id. id., id. id.;
Serra Tommaso, id. id., id. id.

Con Regi decreti del 4 agosto 1866:

Cini Giovanni, luogotenente di vascello di 2ª classe nello stato-maggiore generale della Regia Marina, comandato al Ministero della marina e destinato a reggere la 1ª sezione della 1ª divisione del servizio militare con l'annua indennità di lire 600 a datare dal 1° settembre 1866;

Frigerio Giovanni Galeazzo, id. di 1ª classe id., id. destinato a reggere la 2ª sezione della 1ª divisione anzidetta colla stessa indennità;

De Luca Roberto, id. di 2ª classe id., id. destinato alla 1ª divisione del servizio militare con l'annua indennità di lire 300 a datare dal 1° settembre 1866;

Aguese Francesco, luogotenente nell'ufficialità dei bagni penali, promosso capitano di 2ª classe coll'annua paga di lire 2,800 con decorrenza dal 1° settembre 1866;

Ronconi Benedetto, id. in aspettativa per riduzione di Corpo, richiamato in servizio effettivo ed ammesso a godere della paga inerente al proprio grado a far tempo dal 1° settembre 1866.

Per disposizioni ministeriali del 10 agosto 1866:

Campagnano Vincenzo, luogotenente nell'ufficialità dei bagni penali, presso il centrale di Pozzuoli, trasferto a quello soccorsale del Varignano;

Spigna Gabriele, sottotenente id., addetto al soccorsale di Nisita, id. di Portoferraio;

Rocca Giovanni, luogotenente id., presso il soccorsale del Varignano, a disposizione della direzione centrale di Pozzuoli;

Revello Pietro, sottotenente id., nel bagno soccorsale di Portoferraio, id. id.;

Caffaro Luigi, applicato di marina in disponibilità comandato presso la capitaneria di porto in Catania, destinato a prestar servizio nella stessa provvisoria qualità presso il commissariato generale del 1° dipartimento marittimo a partire dal 1° agosto 1866 colla stessa indennità a lui fissata, pari cioè alla differenza fra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività già da esso goduto;

Nervi Francesco, id. id. in Genova, id. id. id.;

Le Caldano Camillo, id. id. Reggio di Calabria, id. id. id.;

Scoppa Giovanni, id. id. Castellamare, id. id. id.;

Incardina Giuseppe, id id. Napoli, destinato a prestare servizio (come sopra) presso il commissariato generale del 2° dipartimento marittimo;

Scavo Vincenzo, id. id. Livorno, id. id. id.:

De Roberto Guglielmo, id. id. Napoli, id. id. id.;

Massone Pasquale, id. id. Barletta, id. id. id.

Per disposizione ministeriale del 14 agosto 1866:

Ronconi Benedetto, luogotenente nell'ufficialità dei bagni penali, destinato al bagno centrale di Pozzuoli.

Con Reali decreti del 15 agosto 1866:

Giusiana cav. Ettore, maggiore nel Corpo fanteria Real marina, promosso tenente colonnello;

Sery cav. Pietro, id. id., id.;

Casoli Nicolao, capitano di 1ª classe nel corpo fanteria Real Marina, promosso maggiore;

Tallero Alessandro, id. id., id.;
Bellati Ambrogio, id. id., id.;
Gerra Vincenzo, id. id., id.;

Massolo Francesco, luogotenente id., promosso capitano di 2ª classe;

Sotgiu Salvatore Didaco, id. id., id.;
De Amezaga Luigi, id. id., id.;
Audiffredi Quirico Carlo, id. id., id.;
Pane Cesare, id. id., id.;
D'Arcollières cav. Augusto, id. id., id.;
Piana Giuseppe, id. id., id.;
Da Fieno Pietro, id. id., id.;
Carli Adolfo Brunone, id. id., id.;
Cesare Giuseppe, id. id., id.;
Revelli Domenico, id. id., id.;
Martino Bartolomeo, id. id., id.;

Signorile Giuseppe, sottotenente id., promosso luogotenente;

Elena Luigi, id. id., id.;
Pongiglione Alberto, id. id., id.;
De Giuli Enrico, id. id., id.;
Soleri Celestino, id. id., id.;
Revello Antonio, id. id., id.;
Carcano nob. Giulio, id. id., id.;
De Albertis Edoardo, id. id., id.;
Fenu Antonio, id. id., id.;
Carli Ippolito, id. id., id.;
Vaccari Giovanni, id. id., id.;
Leone Calogero, id. id., id.;
Benso Domenico, id. id., id.;
Benzo Mario, id. id., id.;
Cesana Pietro, id. id., id.;
Fernandez Ignazio, id. id., id.;
Monfort conte Ruggero, id. id., id.;
Bellitti Clemente, id. id., id.;

Maltempo Rosario, furiere maggiore id., promosso sottotenente;

Prevosto Andrea, id. id., id.;
Moresco Carlo, id. id., id.;
Brunelli Vincenzo, id. id., id.;
Ragusa Antonio, sergente id., id.;
Ricci Emanuele, furiere maggiore id., id.;
Carta Lorenzo, sergente id., id.;
Bruno Ettore Luigi, id. id., id.;
Rasile Luigi, furiere maggiore id., id.;
Bottino Enrico, furiere id., id.;
Asquasciati Matteo, id. id., id.;
Chirico Teodoro, id. id., id.;
Bonzano Lorenzo, id. id., id.;
Leto Salvatore, sergente id., id.;
Jodice Giovanni, furiere id., id.;
Sery Edoardo, sergente id., id.;
Mazzucchi Giovanni, sergente id., id.;
Cerbino Luigi, furiere maggiore id., id.;
Zuccaro Fedele, furiere id., id.;
Rossi Delfino Filippo, sergente id., id.;
Cicalò Francesco, furiere id, id.;
Mina Bartolomeo, id. id., id.;
Cogliandro Angelo, sergente id., id.;
Coccon Angelo, furiere id., id.;
Battistone Gioanni, id. id., id.;
Celesia Giuseppe, id. id., id.;
Dresda Francesco, id. id., id.;
Predenzan Adolfo, id. id., id.;
Biava Marcello, id. id., id.;
Montefiori Carlo, id. id., id.;

Novella Domenico, capitano di 1ª classe nella marina mercantile, nominato sottotenente di vascello ausiliare pel tempo della guerra;

Demaurizi Giovanni, id. id., id.;
Lipari Antonio, id. id., id.;
Dagnino Giovanni Batt., id. id.;
Picasso Alessandro, id. id., id.;

Polleri Francesco Giovanni, capitano di 2ª classe id., id. piloto di 3ª classe id.;

Finzi Ciro, medico di corvetta di 1ª classe nel corpo sanitario militare marittimo in aspettativa, richiamato in attività di servizio a datare dal 15 agosto.

Con determinazione ministeriale approvata da S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. in udienza del 15 agosto 1866:

Cordone Giovanni Battista, capitano di 2ª classe nel corpo fanteria Real Marina, promosso alla 1ª classe;

Vigna Massimiliano, id. id., id.;
Bonaldi Pietro, id. id., id.;
Giustiniani marchese Giacomo, id. id., id.;
Thiole Alberto, id. id., id.;
Bovis Achille, id. id., id.;
Rolla Carlo, id. id., id.;
Pesetto Cesare, id. id., id.

Con Regi decreti del 18 agosto 1866:

Savignone Giuseppe, nominato disegnatore di 3ª classe negli aggregati allo stato maggiore generale della Regia Marina, con decorrenza della paga annua di lire 1,200 a datare dal 1° settembre 1866;

Orsini Napoleone, applicato di marina di 2ª classe in disponibilità per soppressione di posto, rivocato dall'impiego per grave mancanza in servizio a partire dal 1° settembre 1866.

Con disposizione ministeriale del 20 agosto 1866:

Pucci cav. Roberto, capitano di vascello di 2ª classe nello stato maggiore generale della regia marina, trasferto dal 1° al 2° dipartimento marittimo a datare dal 1° settembre 1866;

Roberti cav. Amilcare, id. id., id. id.;

Arminjon cav. Vittorio, capitano di fregata di 1ª classe id., id. id.;

Pagliacciu di Suni cav. Gavino, id. id., id. id.;

Sanminiatelli nob. Orazio, capitano di fregata di 2ª classe id., id. id.;

Manolesso Ferro nob. Cristoforo, id. id., id. id.;

Becker Agostino, id. id., id. id.;

Montemayor cav. Ferdinando, capitano di vascello di 2ª classe nello stato maggiore generale della regia marina, trasferto dal 2° al 1° dipartimento marittimo a datare dal 1° settembre 1866;

Sarlo Angelo, capitano di fregata di 2ª classe id., id. id.;

Labrano Federico, id. id., id. id.

Con Regio decreto del 22 agosto 1866:

Vecchi Roberto, scrivano nel corpo di commissariato generale della R. marina in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, richiamato all'attività di servizio e contemporaneamente trasferto nel personale contabile del Corpo stesso col grado di assistente di magazzino, ed ammesso al godimento dell'intiera paga a decorrere dal 16 agosto 1866.

Con Regio decreto del 25 agosto 1866:

Calcagni Giuseppe, applicato di porto, sospeso per un anno dall'impiego a datare dal 1° settembre 1865, collocato in disponibilità per soppressione di posto, coll'annuo assegnamento di lire 600 a datare dal 1° settembre 1866.

Con disposizione ministeriale del 27 agosto 1866:

Tedeschi Bartolommeo, applicato di marina di 3ª classe in disponibilità addetto nella qualità di amanuense presso l'ufficio di porto in Augusta, tramutato nella stessa qualità presso la capitaneria di porto in Catania, a partire dal 1° settembre 1866.

Con disposizione minist. del 1° settembre 1866:

Ravenna Antonio Maria, applicato di porto a Portofino, tramutato presso la capitaneria di Bari a partire dal 1° settembre detto;

Saccheri Costanzo, applicato di porto presso la capitaneria di Bari, destinato all'ufficio di porto in Portofino a datare id. id.

Defunti:

Ferrante Domenico, capitano di vascello nello stato maggiore dei porti, morto in Napoli il 13 agosto 1866.

Carli Adolfo, luogotenente nel reggimento fanteria marina, morto in Genova addì 30 agosto 1866.

Sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, S. A. R. il Luogotenente Generale del Re ha fatte le seguenti disposizioni:

Con decreti del 4 agosto 1866:

Pigli Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Lucca, tramutato a Firenze;

Rosati Gregorio, consigliere in soprannumero applicato alla Corte d'appello di Lucca, nominato consigliere della Corte d'appello di Lucca;

Capitaneo Nicola, giudice del tribunale civile e correzionale di Nicosia applicato temporaneamente all'ufficio d'istruzione presso il tribunale di Palermo, tramutato in Castrovillari, rimanendo ferma la temporanea applicazione presso l'ufficio d'istruzione del tribunale civile e correzionale di Palermo;

Decastro Francesco, già sostituito procuratore dei poveri presso la Corte d'appello di Palermo, in disponibilità per soppressione d'ufficio, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Nicosia.

Con decreti del 15 agosto 1866:

Cuzzocrea Casimiro, giudice del tribunale civile e correzionale di Salerno, nominato vice presidente del tribunale civile e correzionale di Lucera;

Merlino Antonio, id. in Vallo, tramutato in Napoli;

Mensitieri Ferdinando, id. in Avellino, id. in Salerno;

Rivellini Domenico, già sostituito avvocato dei poveri presso la Corte d'appello di Napoli, in disponibilità per soppressione d'ufficio, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Avellino;

Aveta Federico, giudice di tribunale civile e correzionale in aspettativa per motivi di salute, riammesso in servizio e destinato al tribunale civile e correzionale di Vallo;

Molinari Arcangelo, giudice del tribunale civile e correzionale di Lanciano, tramutato a Matera;

Pettinelli Michele, sostituto procuratore del Re, in aspettativa per motivi di salute, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lanciano.

Con decreti del 18 agosto 1866;

Monteggia Carlo, presidente del tribunale civile e correzionale di Monza, collocato in aspettativa per tre mesi con R. decreto 29 aprile 1866 in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, confermato in aspettativa per

un altro mese in seguito di sua domanda e per gli stessi motivi di salute;

Talamo Gennaro, giudice nel tribunale civile e correzionale di Catania, collocato in aspettativa per motivi di famiglia e in seguito di sua domanda per un anno;

Toraldo Tommaso, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Palmi, nominato giudice dello stesso tribunale;

Uccelli Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re in soprannumero presso il tribunale civile e correzionale di Pontremoli, rimesso in pianta e destinato presso il tribunale civile e correzionale di Palmi.

Con decreti del 22 agosto 1866:

Billi Giuseppe, vice presidente in soprannumero applicato al tribunale civile e correzionale di Cremona, nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Breno;

Cottalorda avv. Giacinto, reggente il posto di applicato di 4ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dispensato dall'uffizio in seguito di sua domanda;

Amar Moisè, id. id., id. id.

S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha, con decreti del 15 agosto 1866, fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Berardinelli Francesco, già commesso di pretura, nominato vice cancelliere alla pretura di Postiglione;

Damiani Mimo, cancelliere nella pretura di Grosseto, collocato in aspettativa per tre mesi per motivi di famiglia;

Gamba Ulisse, vice cancelliere nella pretura II di Cremona, id. id.;

Simoncini Giuseppe, id. di San Polo d'Enza in Caviano, id. id.;

Vincenzi Giovanni, id. di Sogliano al Rubicone, id. id.;

Peroni Germanico Antonio, id. nella pretura di Appiano, id. id.;

Livreri Alessandro, id. alla pretura urbana di Milano, id. id.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare (nº 2572) nella quale si accennano le norme per lo avviamento a casa loro dei congedati delle classi provinciali sotto le armi.

Firenze, addì 6 settembre 1866.

Il dicastero dello interno sotto il giorno 3 andante, emanò il telegramma circolare che segue:

« Nell'interesse salute pubblica dispone il sottoscritto che in qualsiasi porto del Littorale italiano non colpito da quarantena compreso tra confine francese e Salerno nessuno possa dal giorno 3 settembre in poi imbarcarsi per le isole, ed i rimanenti porti del Regno, senza certificato autorità municipale di aver soggiornato non interrottamente in un paese incolume da colèra gli ultimi dieci giorni prima dello imbarco, se per vapore; sette, se per legno a vela.

« Le navi che ricevessero passeggieri privi detto certificato saranno ritenute all'arrivo di patente brutta, e sottoposte a contumacia quindici giorni.

« Signori prefetti pubblicheranno questa ordinanza e quelli cui spetta la faranno eseguire dagli agenti di sanità e di pubblica sicurezza. »

Il Ministero della guerra, volendo in quanto lo riguarda concorrere alla osservanza delle prescrizioni fatte dal circolare ora detto, determina che alla evenienza di congedo delle classi sotto le armi, siano seguite le norme dettagliate appresso:

1° È rigorosamente vietato il licenziamento, se ebbesi caso di colèra sul territorio nei dieci giorni precedenti la partenza degli uomini.

2° È vietato dirigere uomini in transito a Genova e Napoli o altre località riconosciute infette.

3° Ogni comandante di Corpo o frazione, presso la quale succede il licenziamento, e che questo comprenda uomini appartenenti alle isole dell'Arcipelago toscano, alla Sardegna, alla Sicilia, alle Calabrie, fa redigere distinti elenchi nominativi degli uomini stessi, secondo l'approdo di mare a cui devono scendere, cioè isole dell'Arcipelago, Portotorres, Cagliari, Palermo, Messina, Reggio di Calabria.

4° Sotto l'elenco stende dichiarazione, con firma e bollo, essere gli uomini medesimi stati dimoranti sul luogo dieci giorni non interrotti, precedenti quello della partenza, e il luogo essere immune dal morbo asiatico.

5° Sotto la dichiara ora detta richiede dal sindaco del luogo la certificazione, pure con firma e bollo.

6° Consegna l'elenco in discorso ad ogni rispettivo capo-drappello, con ordine di rimetterlo al comando militare del luogo designato per l'imbarco.

7° Sul continente di terraferma sono per ora stabiliti tre punti d'imbarco, cioè:

Livorno — La Spezia — Reggio di Calabria.

8° I congedati dei dipartimenti di Torino e Milano saranno diretti a Livorno.

Quelli dei dipartimenti di Bologna e Firenze saranno diretti alla Spezia.

9° Gli uni e gli altri si recano direttamente ai lazzaretti, stabiliti in quelle città, onde i comandanti la parte militare di detti stabilimenti possano mettere in ordine le carte, vegliare sullo isolamento, ed averli pronti e raccolti ad ogni occorrenza d'imbarco.

10. Finchè dura lo stato sanitario nella conformità prescritta, sono dispensati dalla consegna ai lazzaretti gli uomini dei presidii di Firenze, Livorno e Spezia, i quali però, per essere imbarcati, dovranno essere muniti della dichiarazione prescritta dagli articoli precedenti.

11. A Reggio di Calabria saranno riuniti i soli uomini provenienti dalle truppe stanziate nelle Calabrie e diretti alla Sicilia o Sardegna.

12. I comandanti militari nei lazzaretti cureranno:

a) Che nessuno individuo sia imbarcato nello stesso giorno del suo arrivo;

b) Che ogni individuo infermo, od anche solo apparente infermiccio, sia appartato dagli altri, trattenuto, e posto a disposizione degli uffiziali sanitari;

c) Che sui vapori non succeda agglomerazione, e sia imbarcato il solo vero numero di uomini dei quali sono capaci in salutifera portata.

Il ministro: E. CUGIA.

Istituzione di depositi d'osservazione dei militari che dalle provincie centrali e settentrionali dello Stato devono recarsi nelle Calabrie, in Sicilia, in Sardegna e nelle isole dell'Arcipelago toscano, ed istruzioni relative.

NOTA (nº 192) 8 settembre 1866.

Le condizioni sanitarie di alcune provincie di terraferma consigliando alcune precauzioni sanitarie, questo Ministero ha prescritto con dispaccio del 6 andante, nº 2572, le norme da osservarsi nella circostanza del licenziamento delle classi per gli uomini che si devono imbarcare per recarsi nelle Calabrie, in Sicilia, in Sardegna e nelle isole dell'Arcipelago toscano.

Osservando tali norme gli uomini che comproveranno la loro dimora per dieci giorni compiti in un paese incolume da *cholèra* potranno prendere imbarco nel giorno dopo del loro arrivo in Livorno od alla Spezia.

A complemento delle norme suindicate, il Ministero ha istituito due depositi d'osservazione in Livorno ed al Varignano presso la Spezia onde ivi accogliere gli individui a tenore dello articolo 9 del precitato dispaccio.

A tal oggetto si emanano le seguenti istruzioni:

I. — *Istituzione dei depositi d'osservazione, loro governo e attribuzioni.*

1° Nelle piazze di Livorno e della Spezia è instituito un deposito di osservazione nei rispettivi lazzaretti.

2° Ogni deposito avrà un personale composto di:

1 Comandante (uffiziale superiore);
1 Capitato }
1 Uffiziale subalterno } per la disciplina;
2 Medici militari;
1 Uffiziale d'amministrazione;
2 Sott'uffiziali scrivani.

Il comandante del deposito si metterà in relazione colle Autorità incaricate della sanità per osservare le regole che nell'interesse della salute pubblica saranno prescritte.

3° Tutti i militari che devono andare da terraferma nelle Calabrie, alle isole di Sicilia, Sardegna od a quelle dell'Arcipelago toscano, devono essere diretti, convenientemente indrappellati, quelli dei dipartimenti di Torino e Milano, a Livorno; quelli dei dipartimenti di Bologna e Firenze, alla Spezia per prendervi imbarco il giorno dopo dell'arrivo, od esservi secondo il caso trattenuti in osservazione.

4° I militari da mandarsi ai depositi d'osservazione dovranno sempre essere indrappellati colle norme seguenti:

I drappelli non maggiori di 20 uomini saranno comandati da un caporale;

I drappelli maggiori di 20 uomini, ma non sopra i 40, saranno comandati da un sergente, con due caporali;

I drappelli della forza fra i 40 e 100 uomini, da un uffiziale subalterno, con 1 sergente e 3 caporali;

I drappelli maggiori di 100, da 1 capitano, con competente numero di uffiziali subalterni, sott'uffiziali e caporali, conforme la forza del drappello.

5° Quando dallo stesso luogo, o da luogha vicini abbiano da muovere per la stessa volta parecchi drappelli di piccola forza, l'autoriti militare superiore avrà l'avvertenza di formarli in una sola colonna, dandone il comando giusta le prescrizioni del numero precedente.

6° Non dovranno mai essere mandati militari di bassa-forza isolati ai depositi d'osservazione, ma vorranno essere sempre raccolti a drappelli.

Gli uffiziali che per cambio di destinazione o per altro motivo qualsiasi debbansi portare nelle anzidette località, potranno presentarsi isolatamente all'uno o all'altro deposito per ivi rimanere essi pure in osservazione. Durante la loro dimora nel deposito saranno tenuti a concorrere nel servizio del deposito per quella parte che il comandante del deposito vorrà loro assegnare, purchè, ben inteso, essi non siano per grado o per anzianità superiori al comandante stesso.

7° Gli uffiziali mandati in accompagnamento di drappelli ai depositi di osservazione, faranno ritorno ai loro Corpi appena avranno consegnato i respettivi drappelli al comandante del deposito meno quelli che il medesimo ravviserà opportuno di ritenere per l'accompagnamento degli uomini durante l'imbarco.

8° Per contro i sott'uffiziali ed i caporali mandati in accompagnamento ai detti drappelli dovranno rimanere con essi durante il tempo dell'osservazione per concorrere nel servizio di disciplina del deposito, costituendo per tal maniera il *personale temporaneo* per la disciplina. Finita l'osservazione, rientreranno ai loro Corpi, a meno che non siano destinati in accompagnamento dei drappelli pel tragitto di mare. Nello scegliere i graduati da mandarsi in accompagnamento dei drappelli, è chiaro come debbasi dare la preferenza a coloro che dovessero essi pure recarsi nelle isole e nelle Calabrie.

9° I comandanti dei Corpi e depositi ed altre autorità militari che mandino drappelli ai depositi di osservazione, dovranno rimettere ai comandanti di essi drappelli, in triplice copia, un ruolo nominativo di tutti i militari che compongono il drappello, compilato in conformità del modello in calce a queste istruzioni; quali ruoli saranno consegnati al comandante del deposito.

10. I comandanti dei depositi di osservazione formeranno i personali temporanei, che loro giungono in una o due compagnie ed anche più, conformemente alla forza, e li amministreranno giusta le istruzioni date al § 11 che segue.

11. Finita l'osservazione prescritta, e gli individui non avendo dato verun sospetto di morbo contagioso, i comandanti dei depositi provvederanno al loro imbarco alla volta delle rispettive destinazioni. Quelli, che dessero alcun sospetto di morbo, verranno subito fatti passare ad un'apposita infermeria sotto speciale vigilanza. Gli imbarchi saranno diretti come segue:

a) a Palermo, tutti coloro che debbono andare nei circondari delle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta;

b) a Messina, coloro per i circondari delle provincie di Messina, Catania e Noto;

c) a Cagliari, quelli pei circondari della provincia di Cagliari;

d) a Porto Torres, quelli pei circondari della provincia di Sassari;

e) a Reggio di Calabria, quelli pei circondari delle Calabrie;

f) alla rispettiva isola, quelli diretti alle isole dell'Arcipelago toscano.

12. Durante il tragitto di mare, per cura del comandante il deposito d'osservazione i militari imbarcati dovranno essere comandati da un uffiziale dell'esercito con un numero competente di sott'uffiziali e caporali, e tosto sbarcati apparterrà al comando militare della piazza di provvedere per l'ulteriore loro invio a destinazione, mentre i graduati che li avranno accompagnati durante il tragitto di mare, appena li avranno consegnati al comando di piazza, dovranno far ritorno al proprio Corpo.

II.

13. Gli individui destinati a rimanere in osservazione dovranno in massima giungervi soddisfatti d'indennità di via pel giorno d'arrivo.

14. Durante la permanenza nei depositi tutti gli individui di bassa-forza in osservazione, qualunque sia il loro grado ed arma, avranno diritto alla paga giornaliera di semplice soldato di fanteria senza assegno di deconto.

Ai medesimi sarà corrisposta inoltre per cura dell'Amministrazione militare una razione completa di viveri, compreso il pane, per la quale sarà fatta la ritenenza giornaliera di centesimi 25 sulla paga, restando così la somma da pagarsi alla mano di centesimi 15.

15. Scaduto il termine dell'osservazione, gli individui saranno diretti alla loro destinazione soddisfatti delle competenze loro dal deposito a tutto il giorno precedente.

16. Quando debbano prendere imbarco, le competenze loro per parte del deposito saranno regolate secondo l'ora dell'imbarco, e potranno così essere soddisfatti pel giorno dell'imbarco o pel giorno precedente, ovvero ricevere anche un solo rancio nella giornata, osservando in tal caso il disposto del § 479 del regolamento di contabilità.

17. L'indennità di via che loro spettasse dopo lo sbarco sarà pagata dai comandi militari di circondario del luogo dove sbarcano, i quali ne conteggeranno l'importo sugli elenchi nº 12 per conto dei Corpi cui gli individui appartengono.

18. Nessuna somministrazione nè di oggetti, nè di riparazioni sarà fatta agli individui durante il tempo che rimarranno in osservazione.

19. Gli uffiziali di qualunque grado comandati presso un deposito di osservazione ed i sott'uffiziali e caporali comandati presso il medesimo pei lavori di scritturazione godranno del soprassoldo di marcia secondo il rispettivo grado durante il loro soggiorno nel deposito di osservazione.

Gli uffiziali che giusta il § 7° e 8° fossero trattenuti nei depositi d'osservazione avranno parimente diritto al soprassoldo di marcia.

20. I sott'uffiziali e caporali riceveranno essi pure la razione completa di viveri, compreso il pane e saranno perciò ritenuti sulla loro paga cent. 25 al giorno.

21. Eguale trattamento avranno i sott'uffiziali e caporali giunti in accompagnamento degli uomini da trattenersi in osservazione, i quali debbono soffermarsi per la disciplina dei drappelli.

22. Rientrando questi ai loro Corpi saranno per la marcia soddisfatti di indennità di via secondo il grado dall'Amministrazione del deposito di osservazione.

23. Per ogni giornata di presenza degli uomini in osservazione e dei sott'uffiziali e caporali sia in accompagnamento, sia comandata per lavori di scritturazione sarà corrisposta l'ordinaria razione di legna di chil. 1 25.

24. Egualmente per ogni giornata di presenza sarà accordato l'assegno giornaliero di centesimi 5 per far fronte alle spese di bucato e di barbiere, non che a quelle di cancelleria, di illuminazione degli uffici e delle caserme, per la provvista di secchie, mastelli e simili.

25. Il comandante del deposito darà le opportune disposizioni affinchè l'assegno sia amministrato in modo da poter sopperire non solo a tutte le spese suindicate, ma a quelle anche eventuali che fossero necessarie pel miglior governo del deposito.

26. Il comandante il deposito stabilirà la mercede a pagarsi all'operaio prescelto pel taglio della barba e dei capelli agli uomini tanto in osservazione che comandati, come pure provvederà a tutte le altre spese sovra menzionate, avvertendo di evitare qualunque spreco.

27. Il rancio sarà fatto in una o due volte al giorno ed a quelle ore che saranno ravvisate convenienti dal comandante il deposito di concerto col medico dirigente il servizio sanitario.

L'amministrazione militare somministrerà le marmitte di campagna per la cottura del rancio, ed in difetto il comandante il deposito dovrà procurarsele in affitto facendone sopportare la spesa coll'assegno giornaliero dei centesimi 5.

28. Il servizio sanitario sarà fatto dai medici militari di ciascun deposito d'osservazione.

29. Gli uomini in osservazione saranno alloggiati sul piede di accantonamento con pagliaricci, ed in mancanza di questi sulla paglia con una coperta per ogni uomo.

Quando gli uomini siano alloggiati sulla paglia, questa dovrà essere rinnovata pel giorno in cui si prenderanno in osservazione altri drappelli.

I buoni pei prelevamenti delle somministranze in natura di qualunque genere saranno rilasciati dagli ufficiali di amministrazione e vidimati dal comandante il deposito, e dovranno essere distinti quelli per gli uomini in osservazione, da quelli pei comandati.

30. Appena giunto un drappello di uomini da rimanere in osservazione, il comandante il deposito ritirerà i ruoli di accompagnamento, e ne farà inscrivere i nomi su di un ruolo generale servendosi degli stampati stabiliti pei depositi di leva, che saranno forniti dal Ministero.

Detto ruolo dovrà essere scrupolosamente tenuto alla giornata per cura dell'ufficiale d'amministrazione.

31. La contabilità di ogni deposito è amministrata dal rispettivo comandante e per conto del Corpo cui appartiene l'uffiziale di amministrazione; tale deposito è considerato quale distaccamento del corpo.

32. I fondi in danaro occorrenti saranno somministrati dal comandante militare in seguito a richiesta del comandante del deposito di osservazione per conto del Corpo cui appartiene l'uffiziale d'amministrazione.

33. Oltre il pagamento degli uomini in osservazione, i comandanti i depositi provvederanno al pagamento dello stipendio degli uffiziali e della paga dei sott'uffiziali e caporali comandati tanto pel servizio temporaneo che permanente dei depositi.

34. Quando i depositi saranno dichiarati sciolti, i comandanti dei medesimi spediranno al Consiglio amministrativo a cui appartiene l'uffiziale d'amministrazione il rendiconto di cassa sul quale emergano distintamente le somme volta per volta ricevute per acconto, quelle pagate per stipendio agli uffiziali, per paga al personale di bassa-forza comandato, non che la paga corrisposta agli uomini in osservazione, il montare delle spese fatte per illuminazione, cancelleria, ecc., di cui è cenno ai §§ 24 e 27.

35. Lo stipendio pagato agli uffiziali sarà comprovato con apposito foglio di stipendio; la paga ai sott'uffiziali e caporali comandati, con la dimostrazione impiego della paga, e finalmente la paga giornaliera degli uomini in osservazione, con altra distinta dimostrazione impiego della paga.

36. Oltre ai rendiconti di cui si è parlato ai paragrafi precedenti, i comandanti dei depositi spediranno a dette Amministrazioni il riepilogo delle somministranze in natura fatte tanto ai comandati che agli uomini in osservazione, affinchè le medesime possano operarne la registrazione sul registro generale dei buoni.

37. Gli stipendi ed accessori corrisposti agli uffiziali d'altri Corpi saranno addebitati in conto corrente ai Corpi rispettivi nel modo prescritto dalla nota 11 novembre 1865, nº 188; le paghe relative agli uomini di bassa-forza tanto comandati che in osservanzione saranno richiamate nella parte 1ª del foglio generale delle competenze, osservando le norme prescritte dal 2º alinea del § 632 del regolamento succitato.

38. Le stesse Amministrazioni si daranno egualmente e colle stesse norme carico alla parte 2ª del proprio foglio generale delle compentenze delle somministranze in natura fatte al deposito da esse amministrato.

39. I comandanti dei depositi consegneranno, alla scadenza di ogni periodo di contumacia, all'ufficio d'intendenza militare l'elenco delle variazioni successe tanto nel personale comandato, che in quello d'osservazione, unendovi i necessari documenti a corredo, delle medesime; ed il predetto ufficio, appena sciolto il deposito, trasmetterà detti elenchi all'ufficio d'intendenza militare addetto al Consiglio di amministrazione incaricato della liquidazione dei conti del deposito.

40. Allo scioglimento del deposito detti comandanti manderanno al Consiglio da cui è amministrato ogni deposito lo stato delle variazioni, anche negativo (se occorre), avvenute negli uffiziali e nel personale di bassa-forza comandato tanto temporaneamente che permanentemente, non che quello delle variazioni occorse negli uomini mandati in osservazione, loro soggiorno al deposito, e successiva partenza dal medesimo per ripatriare.

41. Il ruolo generale di cui è cenno al § 30 tenuto dall'uffiziale di amministrazione sarà consegnato al Consiglio incaricato della liquidazione dei conti.

42. Le Amministrazioni dei Corpi cui appartengono gli uffiziali d'amministrazione somministreranno ai medesimi i necessari stampati, cioè:

Richieste d'acconti;
Rendiconti di cassa;
Dimostrazioni impiego della paga;
Fogli di stipendio uffiziali;
Fogli di registro d'ospedale;
Stampati di mutazioni;
Buoni diversi per le somministranze in natura.

43. Queste norme saranno pure, per quanto è possibile, applicate per gli uomini delle truppe nelle Calabrie che dovessero essere trattennti in osservazione a Reggio di Calabria.

(*Segue il ruolo*) *Il ministro:* E. CUGIA.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nell'*Evening Standard*:

Il *mayor* di Manchester ha ricevuto ieri la seguente lettera dal colonnello Biddulph, in risposta alla domanda fatta alla Regina, pregandola a degnarsi d'inaugurare il monumento del principe Alberto a Manchester. È noto che il principe di Galles ha dichiarato di non potere visitare Manchester nell'autunno; si crede che uno de' più giovani membri della famiglia reale presiederà la cerimonia:

Ecco la lettera scritta in nome della Regina:

« Balmoral, 8 settembre.

« Ho avuto l'onore di ricevere e sottoporre a S. M. la vostra lettera del 6 corrente nella quale mi significate la preghiera unanime del municipio di Manchester, che sarebbe lietissimo che la Regina volesse inaugurare il monumento che si inalza in quella città alla memoria del Principe consorte.

« Io ho l'incarico di esprimere il profondo rammarico di S. M. perchè non può aderire alla domanda.

« La Regina è costretta a ricusare per timore della fatica del viaggio. Debbo dirvi di più che la Regina ha udito con grandissimo piacere che quell'opera è compiuta, e vi assicuro che S. M. serberà sempre un senso di riconoscenza verso coloro che contribuirono ad alzare quel monumento alla memoria del compianto principe nella città di Manchester.

« Ho l'onore, ecc.

« *Firmato*: T. M. BIDDULPH. »

— Si legge nel *Times*:

. . . . . Passarono quattro anni di guerra negli Stati Uniti, e provarono con quanta facilità si possano improvvisare gli eserciti. Ci verrà obbiettato che in America i volontari non incontrarono altro che volontari, e che se il Nord o il Sud si fossero provati con degli eserciti disciplicati non avrebbero mai avuto Bull'srun; ma il sistema che noi propugnamo non è quello di una milizia com'era nell'America del nord prima del 1861. È invece lo assuefare tutto un popolo all'uso delle armi, per quanto è compatibile con la libertà del cittadino, con la vita di famiglia, con le abitudini e le arti della pace. Date le inevitabili modificazioni nell'applicarlo è il sistema svizzero che vorremmo raccomandato a tutte le nazioni del continente, con la sola differenza che la massa della popolazione, organizzata con quel principio, fornisse la prima categoria di reclute per l'esercito regolare, da assoldarsi sul sistema dei volontari in tempo di pace; e una seconda e terza categoria per riserva, landwehr e landsturm, in caso di guerra, e da levarsi al bisogno col metodo della leva forzata.

L'armamento di tutta la nazione col sistema svizzero non è costoso per la Confederazione, nè sarebbe di gran carico nei paesi ove sono necessarie dalle scuole militari superiori per gli ufficiali, ed ora è desiderabile maggiore disciplina e maestria.

Il sistema che prevale in Prussia oggi, e che si dice il Governo francese voglia in parte imitare, non differisce gran fatto da quello che noi raccomandiamo. Ma adottando i consigli nostri gli Stati del continente, abolirebbero virtualmente la coscrizione, tranne per le necessità di una guerra, diminuendo in tempo di pace gli armamenti soverchi.

— Si legge nello stesso:

Le ultime notizie d'America hanno informato il pubblico che il popolo della Unione si appresta ad una grande lotta politica che metterà sossopra da un punto all'altro il paese. Arduo sarebbe il comprendere per un osservatore superficiale come il popolo di uno Stato democratico sia diviso in democratici e repubblicani, e di più, come questi due partiti che apparentemente non sono dissimili, siano tanto acerrimi nemici tra loro.

Non si potrebbe risolvere il dubbio supponendo che la discordia politica fu generata dalla guerra civile, perchè quella guerra non fu altro che un terribile episodio della storia della contesa dei partiti.

Quando il Sud perdette la preponderanza politica nel governo della Unione, volle ritirarsi e costituirsi in governo separato; non riuscì nella impresa, e ora l'Unione a poco a poco torna alle lotte che produssero la guerra.

I repubblicani sono organizzati solidamente, e posseggono il potere, lo che è un grande vantaggio. La loro mercè e per essi soli la guerra civile finì con un trionfo glorioso. Impedirono che la Unione si dividesse in due Stati, non solo senza efficace aiuto dei democratici, ma anche come allora si buccinò, malgrado della loro opposizione, e ciò è l'origine della loro influenza e del favore in cui sono. Forse non è possibile di organizzare contro di essi un partito potente, se non fondandolo sui loro stessi principii. Ma i democratici accusano i repubblicani di voler suscitare una rivoluzione simile a quella del Sud, e di voler dividere l'Unione a loro profitto. Dicono che la guerra è finita, finita la schiavitù, che le popolazioni degli Stati del Sud vogliono accettare gli obblighi che lore incombono come cittadini, e che escluderli dalla rappresentanza per le sole ire di un partito, sarebbe quanto mantenere e perpetuare la disunione della Repubblica.

I repubblicani non possono rispondere nulla a queste accuse, eglino che allontanano senza dubbio gli Stati del Sud dall'entrare nel Congresso, imponendo loro delle condizioni che è notissimo non sarebbero accettate. Il solo loro pretesto per agire in tal guisa è che sarebbe imprudente e pericoloso consiglio restituire tanto presto il potere politico a coloro che lo volsero testè a fomentare la guerra civile.

Ad ogni modo sembra di poter predire che in questa come in altre congiunture una gran schiera di Americani che non stanno nè per l'uno nè per l'altro partito, usciranno dalla neutralità o piglieranno parte alla lotta in favore della Unione.

PRUSSIA. La *Gazzetta del Reno* pubblica il seguente testo della legge elettorale pel Parlamento della Confederazione del Nord qual è stato definitivamente adottato dalla Commissione della Camera dei deputati:

Art. 1. Sarà eletto un Parlamento per discutere la Costituzione e le istituzioni della Confederazione della Germania settentrionale.

Art. 2. Sono elettori tutti i cittadini di buona condotta e costumi di uno degli Stati tedeschi che fanno parte della Confederazione, appena abbiano raggiunta l'età di 25 anni.

Art. 3. Sono esclusi dal diritto di prendere parte alle elezioni:

a) Quelli che sono sotto tutela o curatela.

b) Per tutto il tempo del processo tutti coloro sui beni dei quali è aperta la procedura per fallimento, per ordine o per imposta.

c) I sussidiati, come i poveri, da stabilimenti pubblici o comunali, o coloro che hanno ricevuto un sussidio nell'anno prima delle elezioni.

Art. 4. Non sono considerati per uomini di buona condotta e costumi, e perciò esclusi dalla elezione, tutti coloro ai quali in forza di una sentenza passata in cosa giudicata è stato tolto il pieno godimento dei diritti civili, e ciò sino a tanto che non vengano ristabiliti nel godimento di questi diritti.

Art. 5. È eleggibile come deputato ogni elettore che sia stato cittadino per tre anni almeno di uno degli Stati della Confederazione.

Le pene politiche scontate o perdonate non escludono dall'elezione.

Art. 6. Le persone che coprono un pubblico impiego non hanno bisogno di un congedo per sedere in Parlamento.

Art. 7. Verrà eletto un deputato per ogni 100 mila anime in media della popolazione constatata dall'ultimo censo.

L'eccedente alle 50 mila anime della popolazione di ogni Stato sarà parificato a 100 mila anime.

Ogni deputato verrà eletto in una circoscrizione speciale.

Art. 8. Le circoscrizioni saranno divise per il voto in sezioni.

Art. 9. Per esercitare il diritto elettorale in una circoscrizione è necessario avervi al momento il suo domicilio.

Non si può votare che in un solo luogo.

Art. 10. In ogni circoscrizione saranno formate le liste portanti il nome, cognome, età, professione e domicilio degli elettori.

Queste liste dovranno essere esposte almeno quattro settimane prima del giorno fissato per le elezioni, affinchè ognuno possa prenderne cognizione, e la loro esposizione sarà annunciata pubblicamente.

I reclami contro queste liste dovranno essere presentati entro gli otto giorni dopo la loro pubblicazione presso le autorità che le avranno pubblicate.

Ai reclami dovrà esser dato corso entro quindici giorni dalla loro presentazione, dopo di che le liste saranno chiuse.

Avranno diritto di prender parte alle elezioni soltanto coloro che saranno stati definitivamente inscritti su queste liste.

Art. 11. Le elezioni sono pubbliche, colla assistenza dei membri della comune, che non abbiano un impiego dello Stato.

Il diritto elettorale si esercita in persona con ischede non sottoscritte e chiuse e che dovranno esser poste nell'urna.

Art. 12. L'elezione è diretta a maggioranza assoluta di tutti i voti stati dati nella circoscrizione elettorale.

Se in una elezione non si raggiunge la maggioranza assoluta, la seconda elezione verserà soltanto sui due candidati che avranno avuti più voti.

In caso di eguaglianza di voti decide la sorte.

Art. 13. Non si eleggono supplenti ai deputati.

Art. 14. Le elezioni devono aver luogo al tempo istesso in tutto lo Stato.

Art. 15. Le circoscrizioni e le sezioni elettorali, il modo di dirigere le elezioni e la procedura elettorale, in quanto non lo sieno dalla presente legge, saranno regolate dal governo.

Art. 16. Il Parlamento verifica i poteri dei membri, e decide della loro ammissione; fa da sè il suo regolamento, e regola la sua disciplina.

Art. 17. Nissun membro del Parlamento potrà esser processato fuori dell'Assemblea per parole pronunziate nell'esercizio delle sue funzioni, o per i suoi voti.

— Si legge nella *National Zeitung*:

Alla fine della seduta di ieri il conte Bismarck ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge relativo alla incorporazione dello Schleswig-Holstein.

Il progetto è così concepito:

Art. 1. I ducati di Holstein e di Schleswig, eccettuato il territorio da determinarsi più precisamente mediante un trattato col granduca di Oldenbourg, sono riuniti alla monarchia prussiana in forza dei trattati di pace conchiusi il 30 ottobre 1864 fra la Prussia e l'Austria da una parte e la Danimarca dall'altra a Vienna; ed il 23 agosto 1866 fra la Prussia e l'Austria a Praga.

Art. 2. La Costituzione prussiana entrerà in vigore in questi paesi col 1° ottobre 1867.

Le modificazioni ed aggiunte da introdursi in questa legge saranno regolate da leggi speciali.

Art. 3. Il Governo è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

A quest'oggetto il presidente del Consiglio ha presentato le seguenti osservazioni:

Il Governo non era in grado di presentare questa legge contemporaneamente a quella che è stata votata, perchè doveva aspettare la ratifica del trattato di Praga; ma può sperare che i principii giusta i quali dovrà venir giudicato questo progetto, sieno stati esposti in modo bastante nella discussione della legge ora votata sicchè sia possibile una discussione presta, e forse sommaria.

In quanto alla riserva riguardo al granducato di Oldenbourg mi permetto di dare una breve spiegazione:

Il Governo sta trattando con S. A. il granduca di Oldenbourg il riconoscimento di S. M. nei ducati per parte della linea oldenburghese, riconoscimento che S. M. desidera ottenere.

Più tardi darò spiegazione sui motivi di questo desiderio, e ciò quando il trattato di Oldenbourg sarà presentato alla Camera.

Questo trattato abbraccierà inoltre un'estensione di territorio sulla Jahde ambito dall'amministrazione della marina, ed alcune strade ferrate che la Prussia dovrà costruire assieme all'Oldenbourg e nelle quali l'Holstein entrerà per una estensione di circa 2 miglia quadrate.

All'articolo 2 abbiamo riprodotto l'articolo della Commissione tal quale è stato adottato dalla medesima pensando alla maggiore probabilità di vederlo adottato.

Il Governo crede che si potrebbe raggiungere lo stesso scopo con altra redazione; ma brama innanzi tutto veder sbrigato questo affare al più presto, e per questo ha preferito la redazione della Commissione.

Crede che sarebbe buono rinviare questo affare alla stessa Commissione che è stata incaricata dello studio di quello che è stato ora votato.

Dietro proposta del presidente il progetto è diffatti rinviato a quella Commissione.

— Si scrive da Berlino, 10, alla *Corresp. Havas*:

La Commissione del prestito ha respinto con 11 voti contro 3 il progetto di legge per un credito di 60 milioni di talleri.

La maggioranza della Commissione non vuole accordare che un credito di 30 milioni pensando di impedire per tal modo il ministro delle finanze a riempiere il tesoro dello Stato nelle cui casse vorrebbe versare una trentina di milioni, cioè a dire la somma necessaria per la mobilizzazione dell'esercito.

Il ministro ha dichiarato che non poteva accettare la proposta della Commissione, e che sperava che la Camera dei deputati non approverebbe quella proposta.

Sabato ed oggi sono stati ratificati i trattati di alleanza stati conchiusi fra la Prussia e gli Stati del nord.

Appena che le Camere prussiane avranno votata la legge pel Parlamento tedesco del nord, gli alleati della Prussia dovranno presentare la stessa legge all'approvazione delle loro Camere.

Ma prima di procedere alle elezioni, i governi avranno il difficile compito di preparare il progetto della Costituzione federale da presentare al Parlamento dell'Unione del nord.

GERMANIA. — Si scrive da Quinzbourg alla *Baier. Zeit.*:

Quantunque il trattato di pace fra la Baviera e la Prussia contenga una clausola relativa al ritorno delle truppe del ducato di Nassau che si trovano sul territorio bavarese, il duca di Nassau fece però iniziare a quest'oggetto trattative dirette col gabinetto di Berlino, ed il 30 agosto è stato conchiuso fra il conte di Bismarck ed il principe Nicola di Nassau una convenzione che accorda a quelle truppe di ritornare onorevolmente alle loro case.

Per conseguenza la brigata nassoviana entrerà a Wiesbaden con tutti gli onori militari, bandiera, armi e musica; dopo di che le truppe saranno sciolte dal loro giuramento, le armi consegnate all'arsenale, la bandiera rimandata al duca, le truppe ridotte sul piede di pace.

Questa sera comincierà il loro ritorno sulla strada ferrata da Francoforte a Stuttgard e terminerà col giorno 12.

Il duca ha passata l'ultima rivista della brigata a Quinzbourg indirizzandole un commovente addio.

— Si legge nella *Gazzetta del Reno*:

Il signor Mudai, commissario prussiano, ha convocato per mercoledì prossimo il corpo legislativo ed il Collegio dei Cinquantuno per far loro prestare il giuramento di fedeltà ed omaggio alla Prussia.

BIBLIOGRAFIA

Usi e costumi di Napoli e contorni, descritti e dipinti (Opera diretta da Francesco De Bourcard. — Napoli, Tip. Nobile, 1866).

In Italia, come dapertutto, il passato se ne va; ed in Italia meno, che per tutto altrove, c'è da rimpiangerlo. Ma se delle cose che oggi se ne vanno nessuna merita propriamente di esser rimpianta, ve n'ha di quelle che meriterebbero di esser ricordate, e delle quali perciò sarebbe utile di prender memoria innanzi che la corrente del tempo non le abbia portate via del tutto. In Napoli, per esempio, senza punto sospirare al passato, si può bene desiderare che non si perda affatto la memoria di quegli usi e costumi nei quali le rigogliose sorgenti della vita popolare, impedite di versarsi in piena largamente feconda, si riversavano come in tanti rigagnoli buoni pure a qualcosa. La libertà infrenabile degli atti, l'abbondante e spesso arguta procacia de'detti, e la pittoresca bizzarria delle fogge erano anch'esse una perenne protesta contro la schiacciante pressura del dispotismo e contro la divisa ovunque presente de' suoi servitori. E questo forse può spiegare la tenerezza con cui di quelle vecchie costumanze si rammentano coloro altresì che di que'tristi tempi non saprebbero ripensare senza ira e vergogna.

Pure, poco altro che si fosse indugiato, delle tanto singolari costumanze napoletane non sarebbe rimasta maggior traccia che di quelle di molti altri popoli passati già negli oscuri dominii della storia, tanto più oscuri molte volte agli occhi degli intelligenti, quanto più chiari li fa parere agli occhi del volgo la falsa luce spruzzatavi su dalla rettorica degli scrittori. Hanno un bel dire gli almanaccatori di tante filosofie della storia quanti sono i cervelli; le storie non si leggono, e perciò non si dovrebbero scrivere, se non principalmente per soddisfare all'innata curiosità dell'uomo di conoscere quelli che lo precedettero sulla terra. Ma quante mai sono le storie, anche tra quelle che vanno per la maggiore, le quali soddisfacciano davvero a tale curiosità? Chi di noi non ha deplorato che tra tanti orditori di sofismi e dipintori di bestiali oscenità, quanti n'ebbe l'antichità, tra tanti sballatori di fiabe sacre e profane, quanti n'ebbe il medio evo, non siasi trovato un solo che nell'un modo o nell'altro ci abbia lasciato un fedele ritratto di tutta quanta la società in cui visse? È vero che pigliando un lineamento di qua, un altro di là, frugando e braccheggiando da pertutto, si riesce pure a mettere insieme una cotal figura di questo o quel popolo, di questa o quell'età, che pare abbia del vero; ma sono sempre ritratti di fantasia per tre quarti almeno: e la prova n'è che non ci sono due di tali ritratti di un originale medesimo, i quali si rassomiglino tra loro, ma ciascuno d'essi ritrae soprattutto del proprio autore.

Fortunatamente per Napoli, l'amore, l'abilità e la costanza del De Bourcard l'hanno oramai sottratto a tale pericolo. È questi napoletano quanto altri mai di sentimenti non men che di nascita, ma oriundo, se ben rammento, di Svizzera; e questa circostanza avrebbe ben potuto contribuire a quella mirabile tenacità di proposito ch'egli ha mostrata nel condurre a fine la sua bella intrapresa attraverso una bagattella di diciotto anni di cure, di ricerche, di lotte e di stenti. *Tantæ molis erat* non più il fondare la gente romana, ma solamente descrivere la napoletana! Ma chi non si è mai trovato a condurre di siffatte imprese, specialmente in Italia, e soprattutto poi a Napoli, non può farsene la pur menoma idea. Figuriamoci un povero galantuomo a lottare ogni giorno con una schiera di scrittori giustamente svogliati di un mestiere in cui c'era ben poco da guadagnare e moltissimo da perdere per un nonnulla che sonasse male alle orecchie dei padroni; con gli stampatori poco disposti a scrupoleggiare in un'arte a mala pena tenuta per lecita; co'modelli da raccattare tra le ultime file del popolo; con gli artisti bisbetici e bizzarri per professione; con incisori non frenati da sufficiente concorrenza; soprattutto poi con la propria borsa insofferente di uno smungimento quotidiano: ed avremo appena un'immagine de'tormenti volontariamente sofferti da questo povero martire.

L'opera però risponde ampiamente alle pene durate, e non esitiamo punto a dire ch'essa onora l'Italia, non che Napoli, ed è arra di quanto potremo noi fare allorchè, dopo esserci sbarazzati del bavaglio e delle manette de'vecchi Governi, avremo pur finito di sciupare il nostro tempo a sbizzarrirci sul nuovo. In due magnifici volumi che dal lato tipografico possono sostenere il paragone de' più belli che si sieno sinora stampati in Italia, ognuno de'principali usi e costumi di Napoli e de'suoi dintorni è letterariamente ed artisticamente illustrato. Nell'illustrazione letteraria figurano quasi tutti gli scrittori napoletani che sotto il lungo regno di Ferdinando II trovarano pur modo di acquistarsi qualche fama: una fama certamente che mal regge alla luce di questi nuovi tempi in cui la libertà se non ancora ha potuto dare i suoi frutti, ha già disposte le menti a volerli assai più sostanziosi che per il passato; ma pure per taluni di essi, abili a girare le difficoltà presenti e divinatori dell'esigenze avvenire, può dirsi una fama assai bene guadagnata. Ad ogni modo, lo scopo a questi scrittori proposto d'illustrare i napoletani costumi è pienamente raggiunto: di che vuolsi anche dare la debita parte di merito al De Bourcard, che oltre allo scrivere più di una monografia egli stesso, sappiamo essersi quasi sempre assunto il travaglioso còmpito di fornire materiali a quelle degli altri, rintracciando le necessarie notizie ne' più polverosi scaffali delle biblioteche, o per le più recondite vie della città. Ed in questa quasi rassegna di scrittori, i quali pel genere umorista da essi trattato rivelano più che mai l'indole propria, si avrà di vantaggio il documento migliore per conoscere e giudicare il tempo in cui scrissero; si avrà presso che non dissi una fotografia intellettuale e morale di Napoli nell'ultimo stadio della sua poco avventurosa autonomia.

Ma quel che forma il pregio principale dell'opera è l'illustrazione artistica, cioè i cento *costumi* incisi in rame con isquisito magistero, i cui disegni (se ne togli ben pochi) sono dovuti alla matita del Duclère, del Mattei, e per una buona metà a quella veramente impareggiabile di Filippo Palizzi. Questo genere, per la ricerca solita farsene da'molti forestieri, tanto vaghi di visitare Napoli e di trattenervisi, quanto smaniosi di dirne il peggio che sapessero, è stato sempre colà in molto uso; ma come ad opera troppo disotto alla dignità dell'arte, vi si davano artefici della più bassa lega, ed anche questi raramente si dipartivano da alcuni tipi convenzionali, senza punto curarsi di ritrarre dal vivo; sicchè quei meschini imbratti, già fin dall'origine poco fedeli, venivano poi di mano in mano sformandosi fino a non dar più indizio alcuno del vero, non dico già nella fisonomia e nell'atteggiamento che pur tanta parte sono di una rappresentazione di costume, ma neanche nella materialità delle fogge e de'colori. Il solo, per quanto io ricordi, che si levasse e di molto sopra siffatta plebe fu Gaetano Dura, spiritoso disegnatore e poeta: e m'è ancora presente quel tempo, quand'io lasciavo passar l'ora della scuola, incantato a guardare alla porta della sua bottega i bizzarri episodi di una gita al Vesuvio, i ricchi contorni della lavandaia del Vomero, indiscretamente delineati dal vento soffiante di dietro, e l'abbondante dose di educazione impartita da una popolana sulle nude chiappe del suo strillante marmocchio. Ma era serbato al De Bourcard il portar questo genere ad un'altezza che difficilmente sarà mai più superata, avendo egli avuto la potenza, che a'conoscitori delle cose dell'arte sembrerà miracolosa, di tirarci a lavorare un artista della qualità del Palizzi. Se non che il vero genio raramente è superbioso, e l'intenso volere e la perseveranza del De Bourcard ne costituiscono uno di quei violenti de'quali il Vangelo dice che rapiscono il Cielo.

Non è nostro intendimento di punto detrarre al merito de'costumi disegnati dal Duclère, nei quali se qualcosa resta a desiderare dal lato dell'espressione, la fedeltà, la correzione, la leggiadria non potrebbero esser maggiori. Molto meno intendiamo frodare della debita lode il Mattei, la cui facoltà di rappresentare al vivo, ancor più che i lineamenti e le fogge, i sentimenti e le passioni del popolo, sviluppandosi e perfezionandosi nell'esercitarsi, vedesi a mano a mano pervenuta fino alla terribilità della zuffa tra'Camorristi, che sola ne dice assai più di quanto si sia finora scritto su questa schifosa piaga sociale. Anzi siamo d'avviso che l'opera di questi due egregi, senza il paragone di quella del Palizzi, avrebbe ottenuto i sommi gradi nel genere, e certamente non è poco argomento del valor suo il vederla ancora bellamente rilucere innanzi a tanto splendore. Ma la potenza della matita del Palizzi in questo nuovo campo dischiusole da una bene inspirata insistenza, è tanta da non togliere onore a chi ne sia vinto. De' 54 costumi disegnati da questo valente noi non sapremmo dire altro se non che sono altrettanti piccoli capilavori, ne' quali la parte più caratteristica dell'indole, della fisonomia, degli usi, del vestire e dell'atteggiarsi del popolo napoletano è sorpresa con la perspicacia dell'artista solito a cogliere le cime del vero, e figurata con mano maestra.

Giova pertanto sperare che tante cure e fatiche dell'editore, giustificate pienamente da così splendido successo, trovino adeguato favore presso gli stranieri amanti delle cose nostre; e più ancora presso quegli Italiani, per buona ventura non pochi, a'quali il loro censo permette di gustare i più squisiti frutti delle arti patrie, ed impone il dovere d'incoraggiarne i cultori.

R. ANDREOLI.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Nota delle offerte patriottiche raccolte nella provincia di Ascoli a pro dei feriti in guerra che trovansi in cura negli spedali.

Spedito a Bologna:

Filacce distese a fascie di diverse dimensioni ed agglomerate, chil. 354 gr. 310; n° 13 pacchi di piccole compresse, chil. 45 gr. 220 — n° 1516 compresse da 10 a 100 centim.; n° 1507 bende da fasciare di differenti lunghezze; n° 387 lenzuoli e teli di lenzuoli: n° 47 camicie; n° 14 mutande — in tutto chil. 468 gr. 740 — peso in complesso chil. 868 gr. 270.

Spedito a Brescia: Una cassetta di limoni.

— Leggesi nella *Lombardia*:

Abbiamo alcuni mesi sono annunciato come, dietro iniziativa dell'assessore sig. cav. Giuseppe Robecchi, venisse dalla Giunta municipale sottoposta al Consiglio municipale la proposta di accordare un assegno vitalizio ai mutilati in causa de'combattimenti delle gloriose giornate del marzo 1848. Il Consiglio, udito l'elaborato rapporto della Giunta, approvò la proposta, fissando apposita somma nel bilancio comunale, e stabilendo che ai mutilati di un membro o feriti in modo da non poterne far uso, venissero assegnate annue L. 300, e a que' di due L. 450, lasciando poi alla Giunta la facoltà di aggiudicare le pensioni. — La Commissione formata all'uopo, dopo lungo lavoro, ha trovato che 12 dei superstiti feriti presentano i requisiti voluti ad ottenere l'assegno; — cioè uno di L. 450, gli altri di L. 300. Le pensioni cominciano a decorrere dal 1° gennaio 1866.

— Scrivono alla *Provincia* di Torino:

Il municipio di Costigliole d'Asti, sempre conseguente a se stesso nell'apprezzare altamente i segnalati servigi che alla patria renderono i suoi figli accorsi sotto le bandiere per l'indipendenza ed unità d'Italia, appena la voce del Re richiamava i soldati già rimpatriati a combattere le supreme battaglie, instituiva un Comitato che fu lieto di raccogliere in breve tempo copiosa messe di beneficenza in pro delle famiglie povere dei contingenti, essendosi ottenuta la somma di L. 2,550 25 che distribuita settimanalmente arrecò a circa ottanta famiglie un non lieve sussidio.

La Commissione femminile adoperossi pure a raccogliere biancherie, e trovossi in grado di apprestare bende, filacce, camicie ed altri oggetti per ben 150 chilogrammi di peso.

Si abbiano i meritati encomi i generosi donatori di ogni ceto e condizione, il municipio ed i membri tutti del Comitato e della Commissione femminile, che con tanta carità vennero in soccorso di chi per correre in servizio della patria dovette lasciare nel bisogno le sue persone più care.

L'opera loro è stata tanto più meritoria, poichè fatta senza ostentazione e senza clamore, e per vera modestia finora non resa palese oltre il proprio luogo per cui è ben degna d'essere universalmente commendata.

— I giornali di Genova annunziano con rammarico la morte, in causa di cholera, del prof. Ippolito D'Aste, autore drammatico, fondatore e direttore di un istituto commerciale che si è acquistato buona fama in Italia.

— L'ultimo fascicolo dell'*Economia Rurale*, che si pubblica a Torino, contiene nella Rassegna Agronomica la seguente nota intorno all'*oidio, allo zolfo e all'inerzia di molti*:

La presente annata andrà famosa negli annali dell'oidio, ma funestamente famosa; pochi che fanno vino possono andar superbi di farne, e con ragione, poichè il farne è tutto merito della loro diligenza.

È egli proprio vero che l'oidio abbia quest'anno spiegato una sì insolita malignità da prevenire e render vani tutti i mezzi di combatterlo? A prima giunta si direbbe di sì; penetrando un po' più addentro si dice di no recisamente. Il male colpì dove gli si permise di colpire, e se ne andò da dove fu cacciato.

Di zolfo in fatti se n'è in quest'anno smaltito dai magazzeni assai meno che non negli anni ultimi scorsi; e buona parte dei vignaiuoli che solevano insolfare, visto il miglioramento naturalmente manifestatosi l'altr'anno, se ne stettero in questo sicuri del fatto loro, e non pensarono altro dell'insidioso nemico dell'uva se non che esso se ne fosse ito per sempre. Ma dell'oidio, come di tanti altri malanni, una dura e lunga esperienza ci avrebbe dovuto fare edotti che non conviene fidarsi affatto, ma star sempre coll'arco teso a prevenirli e combatterli.

V'hanno dei vignaiuoli, è vero, che in questa primavera non scordarono lo zolfo, e praticarono la solforazione colle buone regole e come l'avevano con profitto praticata gli anni addietro; cionullameno le loro vigne sono coperte d'oidio, ogni prodotto v'è perduto e qualche danno ne risentono anche le viti stesse.

Si dovrà da ciò inferire che la forza dell'oidio sorpassa in quest'anno ogni potere dello zolfo? Se così fosse, lo stesso fatto avrebbe dovuto mostrarsi dappertutto, il che non è; perocchè i luoghi cotanto crudelmente infetti sono assai pochi in confronto di quelli da cui lo zolfo scacciò intieramente, o quasi, l'oidio. Le cause d'altronde che possono aver resa inutile l'insolfatura nei luoghi ov'essa non ebbe effetto sono molti: la cattiva qualità dello zolfo, l'imperfetta sua polverizzazione, le pioggie, i venti e tante altre. Nel più dei casi però l'efficacia dello zolfo ebbe piena conferma.

Or che i danni sono così estesi, e che, caduti inopinatamente sul prezioso prodotto, stanno là alti e spiegati sotto gli occhi di tutti, giovi rammentare ai vignaiuoli quello che tante volte e tanta gente ha raccomandato: l'uso cioè dello zolfo nel modo e colle regole che l'esperienza riconobbe più efficace, modo e regole che gioverà pur qui ripetere, non fosse altro che per iscansare ai coltivatori, ordinariamente pigri nel consultare libri, ogni fatica o noia.

Quando la vite comincia a piangere, il vignaiuolo dee darsi cura di provvedersi l'occorrente per la solforazione, chè non andrà molto a mostrarsene l'opportunità. Onde abbiansi in pronto pennelli, bossoli, soffietti e, per la prima volta, *fiore di zolfo*. E questa polvere così efficace, è l'aspersione della solfatura sui primi germogli è così circoscritta che conviene assai preferire per la prima volta almeno allo zolfo polverizzato, il fiore di zolfo, del quale il maggior prezzo è largamente compensato dal miglior effetto. Non appena la vite germoglia e le tenere messe hanno due o tre foglie, si faccia, e si faccia colla più grande accuratezza, la prima aspersione; si ripeta ove vento gagliardo o pioggia tosto sopravvenissero a dissiparla.

Dove la prima aspersione si compie convenevolmente, si hanno sempre i migliori risultati, e talvolta non v'ha più mestieri di farne altra. Tuttavia sarà cosa prudente di praticare anche la seconda la quale riuscirà opportuna poco avanti la fioritura dell'uva. Per questa si può usare lo zolfo puro, e da molti con buon successo s'adopera anche lo zolfo misto in parti uguali con calce viva. In ogni caso devesi avere attenzione che tutto sia ridotto in polvere finissima. Le altre aspersioni si fanno in seguito secondo l'occorrenza. Se, visitando le parti della vigna più soggette alla muffa, se ne scopre un poco, converrà insolfare in ogni parte.

Un nostro amico da qualche tempo adopera con profitto una combinazione di zolfo e calce disciolta nell'acqua.

— Leggesi nella *Gazzetta di Torino*:

Fanno certe mattinate freddo, melanconiche che ci fecero sospettare di qualche tempesta avvenuta non troppo lungi da noi. E di fatti riceviamo stamattina la notizia che in quel d'Asti cadde una tal grandine che ha pressochè deserte le campagne. Il raccolto dell'uva, ch'era lì per cominciare, andò interamente perduto.

La grandine era sì fitta e grossa che spezzò le tegole dei tetti, ammazzò gli uccelli fra gli alberi e le lepri nei campi. La popolazione rurale dell'Astigiano è in una completa desolazione.

— William Morrisson che gli abitanti del Canadà tengono pel primo uomo di razza bianca che abbia scoperto le sorgenti del Missisipì, è morto testè in età di 82 anni nelle sue proprietà dell'isola Morrisson. Egli era nato a Montréal, e il suo viaggio di esplorazione ebbe luogo dal 1803 al 1815.

ULTIME NOTIZIE

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì del 14 a quello del 15 settembre: casi 129, morti 58, più 23 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 14 a quelle del 15 settembre: casi 31, morti 15.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 14.

La Prussia riconoscendo che le difficoltà sorte a Vienna circa la questione del debito veneto interessano l'esecuzione del trattato di Praga, inviò il barone di Werther a Vienna per sostenere i diritti dell'Italia.

Vienna, 14.

La questione del debito veneto non è ancora sciolta. L'Italia sostiene che le categorie del debito non localizzate non debbano essere comprese nella liquidazione.

Parigi, 14.

Leggesi nel *Moniteur*:

L'imperatore del Messico aveva confidato il portafoglio della guerra al generale Osmont e quello delle finanze all'intendente Friant. I doveri militari di questi due capi di servizio, addetti all'armata in campagna, essendo incompatibili colle loro nuove funzioni, non vennero autorizzati ad accettarle.

Costantinopoli, 13.

Si ha da Auran in data del 8 corrente che una tribù di Beduini riunitasi ai Drusi sconfisse le truppe del governo, che ebbero trenta morti. Il capo dei Drusi ha invaso il Libano. Quindici maroniti furono uccisi. Karam è ferito.

Un Supplemento al numero d'oggi contiene l'Elenco nominativo delle perdite sofferte dai *Corpi Volontari Italiani* dal giorno 25 giugno al 21 luglio 1866.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 15 Settembre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		60 »	59 70	» »	» »	» »	» »	LIVORNO.....	8		
Detto in sott....... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 %......... » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	40 »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA	30		
Obb. del Tesoro 1849								BOLOGNA	30		
5 % p. 10........ » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ANCONA	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1550	» »	NAPOLI	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO	30		
nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1480	» »	GENOVA	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30		
Az. del Cred. Mob. Ital.........		320 »	305 »	» »	» »	» »	» »	TRIESTE	30		
Obblig. Tabacco.. god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VIENNA	30		
Dette con prelaz. 5 %								Detto	90		
(Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30		
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	65 »	58 »	» »	59 c.	FRANCOFORTE	30		
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM..	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	47 1/2	» »	» »	AMBURGO....	90		
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	» »	» »	185 »	182 »	» »	» »	LONDRA.....	30		
Dette.............. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI......	30		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE......	30		
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 apr. 66	505	» »	» »	387 1/2	385 1/2	» »	» »	MARSIGLIA ..	90		
Dette in serie di 1 e 2 » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro			
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate ...... » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	61 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % Pezzi da 20 franchi 21 15, 21 20, 21 25.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI LARI

Si rende noto che a tutto il mese di settembre corrente è aperto il concorso al vacante posto d'ingegnere comunale.

Lo stipendio stabilito è di lire annue 1,800.

I concorrenti dovranno trasmettere franchi di posta attestati di nascita, di moralità e di idoneità rilasciati dalle autorità competenti.

Gli obblighi inerenti al detto posto resultano da apposito capitolato esistente in questo uffizio.

Lari, dall'uffizio comunale li 13 settembre 1866.

Il facente funzione di sindaco
2523 **F. Brachini, ass.**

PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI LARI

Si rende noto che a tutto il mese di settembre corrente è aperto il concorso al nuovo posto di maestra della scuola elementare mista al Colle Montanino, cui va annesso l'annuo stipendio di lire 450.

Le concorrenti dovranno trasmettere franchi di posta attestati di nascita, di moralita e di idoneità rilasciati dall'autorità competente.

La scuola diretta dalla maestra sarà comune ai maschi ed alle femmine, però in lezioni separate.

Gli obblighi inerenti al detto posto resultano da apposito regolamento esistente in questo uffizio.

Lari, dall'uffizio comunale li 13 settembre 1866.

Il facente funzione di sindaco
2524 **F. Brachini, ass.**

CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL

Messieurs les actionnaires du *Victor-Emmanuel* sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le premier octobre prochaine à deux heures après midi au siége de la Société à Turin, rue Cernaia, 16, à l'effet de délibérer sur une convention ayant pour objet d'assurer les fonds nécessaires à la continuation des travaux.

Tout actionnaire porteur de 20 actions est de droit membre de l'assemblée générale. Nul ne peut être fondé de pouvoir s'il ne jouit lui-même d'un droit d'admission. La remise des cartes et des pouvoirs aura lieu sur la présentation des titres de dix à trois heures à partir de lundi 17 courant jusqu'au 26 du même mois à midi, a Paris dans le bureaux de la Compagnie, 48*bis*, rue Basse des Remparts; à Turin, au siége de la Compagnie, 16, rue Cernaia.

Par ordre du Conseil

Le secrétaire
2537 **Le Provost.**

MUNICIPIO DI SESTO

È aperto il concorso agli impieghi di maestro e maestra elementari collo stipendio annuo di lire 600 pel maestro e di lire 600 per la maestra, con uso di quartiere. I concorrenti dovranno far pervenire, franche di posta a questo uffizio, e dentro il mese corrente, le loro domande munite dei certificati di nascita, di moralità e patente di esercizio.

Li 12 settembre 1866.

Il ff. di sindaco
2525 Dott. **Francesco Daddi.**

SOCIETÀ DEL PONTE SULL'ARNO A FIGLINE

È convocata in Figline la suddetta Società per la mattina del 19 settembre corrente alle ore 10, a fine di deliberare sull'appalto del pedaggio, ecc.

Figline, 11 settembre 1866.

L'amministratore
2532 **Ristoro Ristori.**

ISTITUTO HEER - TORINO

Via Principe Tommaso n° 5. — Per convittori ed esterni. Forma commercianti, amministratori e finanzieri, e dà corsi privati (anche serali) di lingue moderne e di contabilità. 2261

BANDO DI VENDITA.

Il sottoscritto cancelliere al tribunale civile e correzionale di Firenze, in esecuzione alla sentenza di omologazione di perizia e ordine di vendita proferita dal soppresso tribunale di prima istanza di Firenze li 29 novembre 1865, registrata il 5 dicembre detto, registro 10, foglio 105, n° 3037, con lire 11 da Giani, con la quale, sulle istanze del signor Paolo Targioni, possidente, domiciliato a Peretola, rappresentato da messer Temistocle Pampaloni, venne ordinata la vendita all'incanto degli appresso fondi espropriati a carico dei signori Ermaini Brambilla vedova Ricci in proprio, e come rappresentante legittima dei propri figli minori Edgardo e Oreste del fu Amato Ricci, ed attesa la deserzione degli incanti stessi per mancanza di offerenti in esecuzione della successiva sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 2 maggio 1866, registrata li 18 detto, reg. 11, foglio 167, n° 1114, con lire 11 da Giani, proferita sulle istanze dello stesso signor Targioni, e debitamente notificata il 12 giugno detto con la quale venne ordinato: - ivi - « procedersi al nuovo incanto per la vendita dei beni stata ordinata col decreto del soppresso tribunale di « prima istanza di questa città li 29 « novembre 1865, a pregiudizio della « signora Erminia Brambilla vedova « Ricci in proprio e ne' nomi, col ribasso del 10 per 100 sul prezzo ridotto a lire 40,961 60, al seguito dei « precedenti ribassi, e ordina procedersi all'incanto colle formalità volute dalla legge per la esecuzione « della presente pronunzia. »

Si fa noto al pubblico che al seguito dell'ordinanza dell'illustrissimo signor presidente del sullodato tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 27 luglio anno corrente, notificata ai debitori e ai creditori inscritti, venne destinata la udienza del 17 ottobre prossimo, nel qual giorno avrà luogo il nuovo incanto dei beni che appresso a ore una pomeridiane.

Beni da vendersi.

Una villa con giardino, stanzone degli agrumi, e viali, con rendita imponibile di lire 179 e centesimi 90.

Opera muraria della casa diruta e dell'attigua incominciata, con rendita imponibile di lire 11 e centesimi 50.

Terreni, o terre poderali di superficie ettari 3, ari 73, centiari 33 con rendita imponibile di lire 247 71, seminativi, vitati, parte a palo e parte a pioppo, olivato, fruttato e gelsi.

Situato il tutto al Ponte alla Badia, popolo di San Domenico di Fiesole.

Gli anzidetti beni erano stati stimati dal perito giudiciale signor Antonio Torracchi, lire 47,908 30, ridotti ora al seguito degli incanti infruttuosi a lire 40,961 60, sul quale dovrà prelevarsi il 10 per cento a forma della sentenza suindicata del dì 2 maggio 1866, e così l'incanto avrà luogo sul prezzo di lire 36,865 44.

La liberazione all'incanto sarà fatta alle condizioni già indicate nella relativa cartella d'incanti stata approvata dal soppresso tribunale di prima istanza di Firenze, stata debitamente notificata e affissa, e sulla quale furono eseguiti i precedenti incanti, e previo il deposito del decimo in lire 4,096 16 sull'indicato residuo prezzo di lire 36,865 44.

A forma del suddetto provvedimento presidenziale del 29 luglio anno corrente, s'intimano i creditori inscritti a depositare nella cancelleria di questo tribunale le domande di collocazione in graduatoria e i relativi documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando.

L'illustrissimo signor Massimo Freccia giudice è delegato per la graduatoria.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 7 settembre 1866.

Il cancelliere
Sebastiano Magnelli.
Per copia conforme
2480 Dottor Pampaloni.

AVVISO.

L'illustrissimo signor Francesco Gamarrini, nella sua qualità di primo rettore della Pia Fraternita di Arezzo, possidente, domiciliato in detta città, ha fatta istanza alla presidenza del tribunale civile di Arezzo per la nomina di un perito stimatore di due appezzamenti di terra posti in comunità di Lucignano, rappresentati al nuovo estimo l'uno dalla particella di numero 509, articolo di stima 318, sezione *A*, con rendita imponibile di lire 22 50, livellare alla predetta Pia Fraternita, e preso di mira per le ragioni utili soltanto; e l'altro dalla particella di numero 103, sezione *H*, di libera proprietà, esecutati a danno dell'eccellentissimo signor dott. Lorenzo Focacci, possidente, domiciliato a Lucignano, per il pagamento di lire italiane centoquarantanove e centesimi diciannove, importare di canoni arretrati al 31 agosto 1861, più i successivi decorsi e decorrendi *donec*, e le spese, il tutto a forma della intimazione del mese 27 novembre 1861, e successiva domanda di stima 4 febbraio 1862, stati opportunamente riassunti ai quali, ecc.

Fatto in Arezzo li 11 settembre mille ottocento sessantasei.

2526 Avv. Pietro Brizi, proc.

DECRETO DI ADOZIONE.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Numero 346 delle richieste.

La prima sezione ramo civile della Corte d'appello delle Puglie, residente in Trani, ha renduta sua deliberazione in piedi della dimanda, del tenor seguente:

All'onorevole signor commendatore Giuseppe Miraglia, primo presidente della Corte di appello delle Puglie.

Essendo seguito il verbale di consenso fra la signora Maria Montefuscoli e Clementina Ayr per l'adozione della prima in favore dell'ultima, così si chiede alla sua giustizia che si degnasse che la omologazione di tale adozione seguisse nel termine voluto dalla legge — Trani, 6 luglio 1866 — Firmato: Michele Quercia procuratore.

Noi commendatore Giuseppe Miraglia, primo presidente della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani:

Vista la soprascritta domanda;

Ordiniamo darsene comunicazione al Pubblico Ministero per la sua requisitoria per indi farsene rapporto in Camera di consiglio dal consigliere signor Collensa.

Trani, 28 luglio 1866.

Firmati: Miraglia, Vincenzo Maria Bovio, cancelliere.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di appello delle Puglie residente in Trani. Veduta la soprascritta domanda ed ordinanza;

Veduto l'atto di adozione fatto dalla signora Maria Montefuscoli del fu Pietro, vedova del signor Giovan Battista Stomer, domiciliata in Lecce in persona della signora Clementina Ayr fu Fortunato vedova di Carlo Bozzicolonna di detto comune;

Veduti gli atti dai quali risulta concorrere le condizioni chieste dal Codice civile in fatto di adozione;

Chiede, che la Corte di appello dichiari esservi luogo all'adozione di cui trattasi — Trani li 31 luglio 1866.

Il sostituto procuratore generale del Re — Alceste Vigneri.

A dì tre agosto 1866 — Uniformemente: Pietro Collenza.

L'anno 1866, il giorno tre agosto.

Riunita nella Camera di consiglio la 1ª sezione ramo civile della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani intervenendo i signori commendatore Giuseppe Miraglia primo presidente, cavaliere Vincenzo Natale Galiani, cavaliere Antonio Viglione, Vincenzo Parziale, e cavaliere Pietro Collenza, nonchè il cavaliere signor Alceste Vigneri, sostituto procuratore generale del Re.

Veduta l'antescritta domanda;

Veduti gli atti correlativi. Intesa la relazione fatta dal consigliere delegato cavaliere signor Collenza;

Inteso il pubblico Ministero nelle due orali conclusioni, il quale riportandosi alle sue conclusioni dietroscritte, si è ritirato;

Veduti gli articoli 215, 216 e 218 del Codice civile;

La Corte di appello deliberando in Camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato cavaliere signor Collenza, dichiara che si fa luogo all'adozione della signora Clementina Ayr fu Fortunato da parte della signora Maria Montefuscoli fu Pietro.

Ordina che il presente decreto sia pubblicato coll'affisso nella sala di udienza di questa Corte, in quella del tribunale civile e correzionale di Lecce, in quella della pretura e sala comunale di Lecce istesso. e che venga altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto della Corte — Firmati: Pietro Collenza, Vincenzo Natale Galiani, Antonio Viglione, Vincenzo Parziale, Miraglia, Vincenzo Maria Bovio — Numero 313 delle trascrizioni, numero 4274 delle quietanze, ricevuto per una facciata di trascrizione centesimi 18, Trani, li 8 agosto 1866. Il percipiente: Ricco — Annotato n° 563, registro di copia Petrelli. — Specifica: carta foglio uno lira 1 32. Dritto di originale lire sei. Totale lire 7 32, n° 4268 delle quietanze, ricevuto lire sette e centesimi trentadue giusta la soprascritta specifica. Firmato: Beniamino Ricco.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, qualora ne siano legalmente richiesti.

Per copia esecutiva:

Redatta nella cancelleria della Corte di appello delle Puglie residente in Trani, e rilasciata al procuratore signor Michele Quercia. Oggi undici agosto 1866.

Il cancelliere della Corte di appello Isaia Longo — N° 4333 delle quietanze — Ricevuto per un foglio di carta da bollo lire 2 20 — Per dritto di originale lire 1 80 — Per facciate quattro di scritturazione della presente L. 2 — Totale lire sei — Trani, 11 agosto 1866 — Il percipiente: B. Ricco — Annotato numero 590, registro di copie. Petretti.

Per copia conforme:
2529 Avv. Michele Quercia.

AVVISO.

Si deduce a notizia del pubblico che mediante contratto del 14 settembre 1866, rogato ser Egidio Fabbrichesi, la signora Angiola Orlandini ne' Casini vendè e cedè al signor Raffaello Pagni una taberna ad uso di pizzicagnolo posta in Firenze sulla piazza Soderini nello stabile di n° 2 con tutte le masserizie e mercanzie esistenti nella medesima, e che detto Pagni pagando a pronti contanti non riconoscerà verun debito venisse contratto da chiunque in suo nome relativamente a detta taberna. 2530

PONTI DI FERRO
sospesi sul fiume Arno presso Firenze

In ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta Società di questo stesso giorno il sottoscritto amministratore rende pubblicamente noto ai signori azionisti che, a cominciare dal 20 corrente verrà pagato il *dividendo* del secondo semestre dell'anno 1865-1866 in lire **quarantacinque** italiane per ogni azione dai signori Schmitz e Capezzuoli, cassieri, aventi banco in via del Proconsolo, numero 10, previa la presentazione delle respettive azioni.

Il sottoscritto poi è ben lieto di portare a notizia dei signori azionisti che il *dividendo* suddetto viene loro pagato al netto della prelevazione pel *fondo di riserva*.

Firenze, 13 settembre 1866.

L'amministratore
2531 Avv. Giustiniano Bonci.

BANDO PER VENDITA DI BENI IMMOBILI.

Col decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Pistoia sotto di 23 agosto 1866 sulle istanze del signor Luigi del fu Giovan Battista Vivarelli domiciliato in Pistoia nella sua qualità di uno degli eredi beneficiati del signor Giuseppe Vivarelli di lui fratello, rappresentato da messer Ferderigo Cini, è stata destinata la udienza del dì 18 ottobre 1866 a ore 11 antimeridiane per la vendita giudiciale sotto l'asta di

Un podere, posto nel popolo di Piteccio, denominato il *Podere di Fabbiana*, con casa per uso colonico e padronale in due piani di più e diversi vuoti, comodi e annessi, confinata da strada di mezzo del castello di Fabbiana, signor Francesco Marini, vicolo, Giovanni e Giuseppe Vivarelli, altro vicolo, salvo ecc., più una casa di sei vuoti per usi agrari a cui è unito un piccolo orto di estensione centiari 66 cui confinano strada, Giovanni e Giuseppe Vivarelli, Ferdinando Taddeoli e Giuseppe Mattei, salvo ecc., ed altra fabbrichetta di due vuoti a cui è unita una piccola partita di terra seminativa, vitata, olivata e fruttata, di estensione ari 3 e 32 centiari e confinata da Giovanni e Giuseppe Vivarelli, e Giesuè Tognelli, salvo ecc., il qual suddetto podere è composto:

1° Di un appezzamento di terra seminativa, vitata, olivata e fruttata di estensione ettari 1, ari 40 e 38, in luogo detto *Vigna sotto Fabbiana*, cui confinano via di Fabbiana, eredi di Lucia Carli, Giesuè Tognelli, strada di casa Pasquale, Francesco Grechi, salvo, ecc.

2° Di una partita di terra seminativa, vitata, fruttata e castagnata con una casetta di due vuoti, metato e concimaia, in luogo detto *Campo della Vergine*, di estensione ari 71 e centiari 89, cui confina via di Fabbiana, eredi di Lucia Carli, Abramo e fratelli Vivarelli, Bartolomeo Vivarelli, salvo, ecc.

3° Di un appezzamento di terra seminativa nuda, ed in parte a bosco ceduo in luogo detto *Vecciale* di estensione ari 4 e 16 centiari cui confinano via del Poggiolo, Dionisio Signorini, Egisto e fratelli Bracciolini, eredi di Angiolo Vivarelli, Abramo e fratelli Vivarelli, salvo, ecc.

4° Di una partita di terra in parte selvata ed in parte a palina, di estensione ari 40 e centiari 80 in luogo detto *Buca*, cui confina eredi di Lucia Carli, Martini, signor Francesco Marini, salvo, ecc.

5° Di un vasto appezzamento di terra in parte castagnato, ed in parte a palina in luogo detto Vignacci, di estensione ettari 1, ari 82 e centiari 46 cui confinano Fosso di Vignacci, ed Albizzo Taddeoli, salvo, ecc.

6° Di una partita di terra selvata in luogo detto *le Piaggette*, di estensione ari 60 e centiari 57 cui confina Jacopo Finocchi, Giesuè Tognelli, strada, salvo, ecc.

7° Di un appezzamento di terra castagnata e boschiva in luogo detto *Casale*, di estensione ari 87 e centiari 52, cui confina strada di Casale, eredi di Giuseppe Baldini, Forra, Jacopo Finocchi e Carlo Gelli, salvo, ecc.

Quale podere, case e annessi, è rappresentato all'estimo della comunità di Porta al Borgo in sezione *Q*, dalle particelle 961, 962, 975, 963 in parte, 974 in parte, 961 in parte, 968, 969, 683, 687³, 689, 690² 691, 684, 692, 690, 687, 688², 3230 soprassuolo, 927, 816, 814⁵, 3224 soprassuolo, 3225, 815, 814⁷, 3226 soprassuolo, 814³, 3227 soprassuolo, 3228 soprassuolo, 3229, 814, 3323 soprassuolo, 3323 sottosuolo, 1103³, 1103², 1103, 1106, 1201, 1200, 3297 soprassuolo, 3121, 3231 soprassuolo, 1117, 1186, 1187, 3232, 1188, 3233 soprassuolo, 3234, 1185, 3235 soprassuolo, 334, 319 e 320, con rendita imponibile di lire 229 e 85 centesimi, stimati detti beni lire italiane novemila ottocento ottantatre e 20 centesimi.

Condizioni della vendita:

1° Sarà aperto l'incanto dei beni suddetti in un sol lotto sul prezzo determinato dal perito signor Tommaso Tonini nominato col suddetto decreto del dì 23 agosto 1866.

2° Il compratore oltre il prezzo di liberazione avrà a proprio carico le spese della sentenza di vendita, tassa al Registro, trascrizione della sentenza stessa e voltura.

3° Non saranno ammessi ad offrire all'incanto se non coloro che giustificheranno di avere depositato in cancelleria la decima parte del prezzo dei beni da vendersi, potendo depositarsi tanto in denaro quanto in rendita del Debito pubblico dello Stato al portatore calcolata al valore nominale, purchè non sia superiore al valore di Borsa; e più dovranno depositare in denaro una somma corrispondente all'ottava parte del detto prezzo per far fronte alle spese di procedura d'incanto, della vendita e relativa trascrizione della sentenza.

4° Il compratore dopo otto giorni da quello in cui sarà resa irretrattabile la vendita pagherà con tanta rata del prezzo e frutti al dottor Federigo Cini, procuratore della eredità beneficiata le spese da esso per la medesima fatte, ed al perito signor Tommaso Tonini le spese di perizia nelle somme in cui saranno respettivamente tassate.

5° Il compratore andrà al possesso dei beni predetti nel giorno che la vendita si sarà resa irretrattabile e definitiva, e da detto giorno farà proprie le rendite, e corrisponderà sul prezzo di liberazione il frutto del 5 per 100 all'anno.

6° Verificandosi sugli stabili qualche onere enfiteutico o censito non contemplato in perizia, il compratore sarà in diritto di diminuire il prezzo della liberazione, del capitale corrispondente ragguagliato al 100 per 5 sull'importare dell'onere stesso.

7° La vendita seguirà a favore di colui che avrà fatto l'offerta maggiore.

8° Si avrà per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese e consumate successivamente le tre candele senza maggiore offerta.

9° Il prezzo verrà pagato conforme in seguito sarà ordinato dal tribunale.

10° Qualora li stabili predetti rimangano invenduti al primo incanto, sarà proceduto ad ulteriori incanti per il prezzo e nei modi e forme da determinarsi con apposita pronunzia da questo tribunale.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Pistoia.

Li quattordici settembre 1866.

Il cancelliere
2520 Razzetti.

SUNTO
di notificazione di sentenza.

Il signor cavaliere Cantamessa, direttore del Demanio in Firenze, col ministero del dottor Giuseppe Grossi procuratore erariale in Pistoia, ha ottenuto dal tribunale civile e correzionale di Pistoia, all'udienza de' 23 agosto 1866, una sentenza contro diversi denominati abbuonati di Montegrosso, fra i quali figura pure Luigi di Giuseppe Bardini che credevasi domiciliato a Maresca, ma che non è stato ritrovato in luogo alcuno, e che è stato condannato ad eseguire la recognizione in *dominum*, ecc., per un terreno di dominio diretto dei RR. possessi rappresentato all'estimo della comunità di San Marcello dalla particella di n° 430, sezione *F* pel canone annuo di L. 1 34, colla dichiarazione che altrimenti sarà fatta *praetorio nomine* con quant'altro di che nella sentenza medesima, di cui questo sunto serve agli effetti voluti dagli articoli 368, 141 e relativi del vegliante regolamento di procedura civile.

Pistoia, 12 settembre 1866.

2521 Dott. Giuseppe Grossi.

EDITTO.

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio, si assegna a tutti i creditori del fallimento di Giuseppe Tosso, negoziante e legatore da libri in piazza Santa Croce, il termine di giorni 35 a presentarsi avanti i sindaci definitivi signori Giuseppe Cerutti e Odoardo Speranza, a rimettere ai medesimi i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicante le somme di cui si propongono creditori quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi, stabilita per la mattina del dì 25 ottobre prossimo a ore 11.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il signor giudice delegato e sindaci definitivi la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio.

Li 12 settembre 1866.

2528 G. Manetti.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ
CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del mandamento di Sesto fa pubblicamente noto che i signori Lorenzo del fu Pier Maria Bertini, Maria di detto fu Pier Maria Bertini moglie di Giuseppe Pecchioli, e Francesco del fu Pietro Colzi come tutore di Leopoldo del fu Pier Maria Bertini, possidenti, domiciliati nel popolo di San Donnino, hanno, con atto del dì 3 settembre stante, emessa dichiarazione in detta pretura di volere adire, con benefizio di legge e d'inventario, la eredità relitta da Pietro Luigi del fu Pier Maria Bertini morto nel popolo di San Donnino sotto dì 14 agosto prossimo passato.

Li 7 agosto 1866.

Il cancelliere
2527 Dott. T. Tedmini.

REVOCA DI MANDATO.

L'usciere della pretura del secondo mandamento di Pistoia, con atto del dì tre settembre 1866, ha dichiarato e contestato a Serafino Margelli, agricoltore domiciliato a Germinaja, pretura suddetta, sulle istanze del nobile signor Atto Talini, domiciliato a San Jacopo in Polverosa, suburbio di Firenze, che esso signor Talini intendeva di revocare come revocava e detto Serafino Margelli il mandato conferitogli con atto del dì 22 settembre 1854, recognito dal notaro Righi e debitamente registrato.

Dott. G. Camici
2522 proc. legale del sig. Talini.